

CAMERA TRIBUTARIA DELLA PROVINCIA DI PADOVA STATUTO

1. Denominazione e sede.

1.1 È costituita una Associazione denominata "Camera tributaria provinciale di Padova" (di seguito: "Camera").

1.2 La Camera ha sede in Padova, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Oggetto e finalità.

2.1 La Camera non ha finalità di lucro e svolge la sua azione per lo studio, l'approfondimento e l'attuazione delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi della Costituzione Italiana e dell'ordinamento giuridico.

2.2 Essa promuove ogni iniziativa per l'attuazione dei suoi scopi nell'interesse degli esercenti la professione di avvocato nel campo tributario.

2.3 La Camera persegue, altresì, le seguenti finalità:

- a) la piena tutela della dignità dell'attività difensiva e di assistenza, dei principi del giusto processo, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli altri Enti impositivi e degli organi giurisdizionali, nonché dei loro delegati ed ausiliari;
- b) la piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa del contribuente in tutte le sue manifestazioni, e dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;
- c) l'elaborazione, lo studio e le proposte legislative e disciplina dei tributi;
- d) la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale degli iscritti, mirando alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Tributarista e della sua specifica professionalità dinanzi agli organi giurisdizionali;
- e) iniziative di studio, editoriali, di ricerca e di dibattito sulle problematiche di carattere tributario attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, curando la segnalazione al comune dibattito delle decisioni maggiormente degne di nota;
- f) l'istituzione e gestione di eventi e corsi di formazione nella materia tributaria;
- g) il dialogo sulle principali problematiche dell'orientamento tributario con gli Ordini e Collegi operanti nel settore nonché con le altre organizzazioni forensi;
- h) promuovere il reciproco confronto sulle tematiche di natura tributaria, anche connesse ad altre materie, con gli Ordini professionali e i Collegi professionali della provincia di Padova nonché con le altre organizzazioni specialistiche forensi;

i) lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera.

2.4 La Camera può, su decisione dell'assemblea, aderire ad associazioni giuridiche e forensi nazionali ed internazionali.

3. Principi che animano la Camera.

1. La Camera si ispira ai principi deontologici di reciproca colleganza e stima tra associati, di collaborazione reciproca, di rispetto reciproco.

4. Durata

4.1 La Camera ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

4.2 L'esercizio finanziario ha durata annuale coincidente con l'anno solare.

4.3 Il primo esercizio finanziario si chiuderà al trentuno dicembre duemilaventiquattro (31.12.2024).

5. Autonomia

5.1 La Camera ha carattere apolitico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza.

6. Associati

6.1 Possono aderire alla Camera, in qualità di associati, gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti nel registro dell'Ordine degli Avvocati di Padova, che esercitino la propria attività prevalentemente nel settore tributario o abbiano dimostrato un interesse anche scientifico per la materia, ovvero che diano un contributo importante al conseguimento delle finalità perseguite dalla Camera.

7. Diritti e doveri degli associati.

7.1 Gli associati hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto di voto, personale e individuale;
- b) di partecipare, secondo principi di democraticità, alla vita associativa e ad ogni iniziativa della camera di cui all'art. 2;
- c) di organizzare ogni tipo di evento aderente alle finalità statutarie/ ogni tipo di evento legato ai fini dello Statuto;
- d) di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

e) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

7.2 I soci hanno i seguenti doveri:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni nonché ogni altra deliberazione, comunque denominata, degli organi sociali;
- b) versare la quota associativa, sia quella da corrispondere al momento dell'adesione sia quella da corrispondere annualmente, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- c) a versare eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

7.3 Ogni associato può presentare alla Camera un esposto su fatti e circostanze che ledano gravemente il diritto alla difesa nonché il prestigio e la dignità dell'Avvocato nell'esercizio della professione. Il Consiglio Direttivo dovrà esaminare l'esposto, pronunciarsi su di esso ed assumere tutte le iniziative ritenute opportune, nessuna esclusa.

8. Perdita della qualifica di socio

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso, radiazione dall'Ordine di appartenenza o per espulsione per il venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera.

8.2 L'associato può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata e l'efficacia del recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.

8.3 L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Garante o anche su proprio impulso, per gravi motivi ovvero per il mancato pagamento della quota sociale per più di due anni anche non consecutivi nonostante l'inutile decorso di un mese dal ricevimento a mezzo p.e.c. del secondo sollecito del Tesoriere. In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all'interessato l'addebito. La decisione del Consiglio Direttivo non è impugnabile.

8.4 La radiazione e la cancellazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro dei Praticanti comportano la cessazione della qualità di associato della Camera.

8.5 L'associato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione perde ogni diritto alle quote versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

8.6 La qualità di associato e i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

9. Organi.

9.1 Sono organi della Camera:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e i Vicepresidenti (fino ad un massimo di due);
- d) il Segretario;
- e) il Revisore;
- f) il Garante;
- g) il Tesoriere.

9.2 Nessuna delle relative cariche è retribuita.

10. Assemblea.

10.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative già deliberate alla data della convocazione/al momento dell'inizio dei lavori dell'assemblea e si riunisce presso la sede della Camera o in altro luogo della Provincia di Padova. L'Assemblea, fermo quanto disposto dal successivo comma 6 lett. b) per le assemblee elettive, si può riunire anche a distanza tramite piattaforme che consentono il collegamento audio e video, salvo che la maggioranza degli associati non chieda che si tenga in presenza.

10.2 L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine di marzo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché per l'approvazione delle quote associative previa proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene altresì convocata quando il Presidente o due membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno ovvero quando almeno cinque associati ne facciano richiesta formulando l'ordine del giorno.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente o Vicepresidente con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, da spedire tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza nei quali il termine può essere abbreviato fino a 48 ore.

10.4 L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;
- b) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, il Revisore ed il Garante;

10.5 L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art. 17;

10.6 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento

di tanti associati che rappresentino, in presenza o per delega, almeno il 50 per cento di tutti gli associati aventi diritto al voto. Non raggiungendo questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino, in presenza o per delega, almeno i due terzi di tutti gli associati aventi diritto al voto.

10.7 In seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, salvo che si tratti di Assemblea straordinaria, per la validità della quale è richiesta la presenza di almeno la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto.

10.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o in assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti, dall'associato più anziano d'età. L'Assemblea, all'inizio di ogni riunione, elegge tra gli associati presenti un segretario d'assemblea. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora nominati.

10.9 Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto.

10.10 L'associato può farsi rappresentare per delega, ma ogni associato non può riceverne più di due. Le deleghe possono essere conferite soltanto ad associati che non ricoprono cariche sociali e sono valide se conferite in forma scritta e sottoscritte, anche con firma digitale, ed inviate al delegato a mezzo e-mail.

10.11 Gli associati potranno partecipare all'assemblea anche da remoto con modalità telematiche. La manifestazione di voto potrà avvenire con modalità telematiche mediante apposite piattaforme in grado di garantire, in presenza o da remoto, la segretezza del voto;

d) su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea Straordinaria.

11. Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri (compresi un Presidente e un Vicepresidente) eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria; essi durano in carica 1 anno. La carica di consigliere è rinnovabile in via consecutiva per due volte.

11.2 Ciascuno associato in regola con il pagamento delle quote associative potrà candidarsi a componente del Consiglio Direttivo, dandone notizia al Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea di nomina. Il Presidente provvederà a comunicare agli associati l'elenco dei candidati almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. In

sede di votazione non può essere espresso un numero di preferenze superiore a tre.

11.3 Il singolo Consigliere non può ricoprire la medesima carica di Presidente, di Vicepresidente, di Tesoriere o di Segretario per più di due mandati consecutivi del Consiglio Direttivo;

11.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente ed il Tesoriere.

11.4 Il Consiglio Direttivo, per specifiche iniziative attinenti agli scopi e alle finalità proprie della Camera, ha altresì facoltà di nominare commissioni tecniche i cui componenti possono essere nominati tra gli associati esterni al Consiglio Direttivo e/o delegare specifici compiti ad uno o più associati esterni al Consiglio Direttivo.

11.5 Il Consiglio Direttivo in particolare:

a) convoca le Assemblee;

b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

c) esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera;

d) delibera sulle domande di ammissione alla Camera, e sulle esclusioni per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera;

e) amministra il patrimonio camerale e redige il rendiconto economico e finanziario annuale;

f) determina la quota associativa annua da sottoporre all'Assemblea;

g) controlla l'amministrazione della Camera, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea;

h) decide la sanzione della radiazione su proposta del Garante;

i) decide l'ammissione di nuovi associati tramite votazione a maggioranza.

11.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consiglieri, che senza giustificato motivo non presenziano alle riunioni del Consiglio per tre volte di seguito, decadono di diritto dalla carica.

11.7 Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente, su sua decisione, o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ordinaria a tutti i componenti, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito. Le delibere del Consiglio direttivo non sono impugnabili.

11.8 Le sedute sono aperte a tutti gli associati e si terranno presso la sede della Camera o altrove; il Consiglio si potrà riunire anche a distanza o in modalità mista (parte in

presenza e parte da remoto), tramite piattaforme che consentono il collegamento audio e video.

11.9 In caso di decadenza, dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella prima riunione successiva.

11.10 In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero Consiglio Direttivo o di almeno tre componenti dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, indice immediatamente l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, limitandosi, nel frattempo, alla ordinaria amministrazione della Camera.

12. Presidente e Vice Presidente

12.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Camera, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni e nomina, tra i suoi componenti, il segretario della riunione del Consiglio, che coadiuva il Presidente o il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, redige i verbali di riunione del Consiglio e ne assicura la tenuta in apposito registro.

12.2 Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

12.3 Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

12.4 Nello spirito di collaborazione e servizio tra associati, le cariche di Presidente e di Vicepresidente durano un solo anno, con possibilità di essere rinominati come Presidenti decorso un anno.

13. Segretario della Camera.

13.1 Il Segretario della Camera viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, per svolgere un'attività di ausilio agli Organi Direttivi e di collegamento tra gli stessi e gli associati.

13.2 La carica di Segretario può essere cumulata con quella di Tesoriere.

14. Tesoriere.

14.1 Il Tesoriere della Camera viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Egli cura la tenuta dei registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'Associazione.

14.2 Il Tesoriere predispone inoltre i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea.

14.3 La carica di Tesoriere può essere cumulata con quella di Segretario.

15. Il Revisore.

15.1 Il Revisore è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è scelto tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo.

15.2 Il Revisore dura in carica due anni ed è rieleggibile.

16. Il Garante

16.1 Il Garante è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è scelto tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo.

16.2 Il Garante dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

16.3 Il Garante giudica quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa:

a) su controversie tra gli associati;

b) su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto;

c) sulle questioni di cui venga investito in merito alla non ammissione di un nuovo associato ovvero alla esclusione di un associato;

d) sul comportamento degli associati contrario ai principi ispiratori ovvero agli scopi che la Camera si propone di attuare, e sulle relative sanzioni, identificate nel richiamo orale, nella censura scritta e nella sospensione da due mesi ad un anno.

16.4 Può infine proporre al Consiglio Direttivo di comminare l'esclusione dell'associato dalla Camera.

16.5 Le decisioni del Garante non sono impugnabili.

17. Patrimonio

17.1 Fondo Camerale è costituito:

a) dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati;

b) dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera;

c) dagli eventuali utili o avanzi di gestione.

17.2 Il Consiglio Direttivo potrà proporre contributi straordinari specifici in occasione di particolari iniziative. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

17.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

17.4 In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli della Camera.

18. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme del codice civile e le altre norme di legge.

Al fine di attribuire data certa al presente atto esso viene sottoscritto con apposizione di firma digitale, da parte di tutti gli intervenuti, al file pdf/a che lo contiene e, all'esito della prima seduta di insediamento del Consiglio direttivo, da convocarsi immediatamente dopo la sottoscrizione del presente atto, il Presidente ne cura la trasmissione contestuale a mezzo PEC a tutti i sottoscrittori, raccogliendo la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore PEC e conservandola agli atti dell'Associazione. Per chi non avesse ancora la firma digitale, si provvederà con consegna a mani e contestuale firma per ricevuta.

Padova, 6 giugno 2024

I fondatori:

avv. Lorenza Chimento

avv. Fabio Gallio

avv. Zuleica Gregianin

dott. Lorenzo Mastromattei



dott.ssa Blanca Meconcelli



avv. Francesco Moschetti

avv. Giovanni Moschetti

avv. Maddalena Moschetti



avv. Bruno Nichetti

avv. Gianluca Pisani



dott. Francesco Rampado

avv. Federico Terrin